

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre mani-

festazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal

Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200

milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta

del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, voce Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI L'ULIVO

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 13.333;

2005: – 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro sostituire con le seguenti cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul

coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manfatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emis-

sioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: — 92 per cento;

2004: — 85 per cento;

2005: — 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13

(A.C. 3200-bis — Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in Sardegna la persistente e prolungata siccità verificatasi negli anni 2000 e 2001, e particolarmente accentuatasi nel 2002, ha aggravato la già drammatica crisi strutturale dell'agricoltura sarda, ulteriormente colpita anche dalla BSE e dalla Blu

tongue, con la compromissione dei bilanci economici delle aziende del settore e danni provocati alle strutture dell'intero apparato produttivo agricolo e zootecnico;

la grave crisi idrica non ha permesso la ricostituzione delle riserve idriche del terreno necessarie alle esigenze biologiche della vegetazione così da interrompere la ripresa vegetativa;

il settore maggiormente colpito è quello foraggiero, che a sua volta coinvolge negativamente l'intero settore zootecnico che rappresenta l'unica significativa risorsa delle zone interne della Sardegna;

in analoga situazione di emergenza idrica verificatasi in Sicilia il Ministro dell'interno, con propria ordinanza, ha emanato le necessarie disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi idrica nelle province siciliane maggiormente colpite dalla siccità

impegna il Governo

a valutare, vista la grave situazione, un intervento per dichiarare in Sardegna, almeno nelle zone più colpite dalla siccità, lo stato di emergenza idrica;

a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di incentivi per l'acquisto di foraggi e mangimi nonché per l'abbattimento ed il conseguente ammasso degli animali che risultano in eccesso o improduttivi, anche per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che ha colpito l'intero territorio della regione Sardegna.

9/3200-bis/1. Cuccu, Onnis.

La Camera,

considerato che:

il reddito dei pensionati sta subendo una progressiva erosione in quanto l'andamento dei prezzi relativo ai consumi tipici dei pensionati e della loro famiglie,

è sostanzialmente superiore a quello registrato dagli indici dell'Istat sul costo della vita;

sottolineato che questo fenomeno dipende anche dal totale sganciamento delle pensioni dall'andamento delle retribuzioni di chi attualmente è in servizio

impegna il Governo

a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di rivalutazione dei trattamenti pensionistici parzialmente collegate con la dinamica delle retribuzioni dei lavoratori.

9/3200-bis/2. Biondi, Rosso, Costa, Nan.

La Camera,

considerato che:

la programmazione negoziata ha dato risultati positivi quando sono stati rispettati i tempi di erogazione dei fondi previsti per le varie azioni. Per i Patti Territoriali sono sorti problemi relativi agli oneri delle infrastrutture, per cui allo stato molti interventi infrastrutturali e non, sono bloccati;

le regioni non ritengono di loro competenza gli oneri suddetti e la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito della circolare del Ministro delle attività produttive, ha bloccato i finanziamenti nei casi in cui le infrastrutture non siano ritenute strettamente correlate alle attività economiche dei beneficiari del Patto; ciò incide negativamente sul funzionamento dei Patti e induce ad alcune rinunce da parte degli operatori coinvolti

impegna il Governo

a risolvere, di intesa con le regioni e i rappresentanti dei singoli Patti Territoriali, i problemi relativi agli oneri per le infrastrutture e per la gestione dei Patti.

9/3200-bis/3. Lettieri.

La Camera,

considerato che:

la tratta Taranto-Potenza-Salerno, elettrificata con una spesa ingente, tra Potenza e Battipaglia non è percorribile a velocità superiore ai 70-75 chilometri orari in quanto non sono state apportate le necessarie rettifiche e gli ammodernamenti strutturali;

ritenuto che tali rettifiche alla tratta suddetta sono la condizione per rendere fruibile e dignitoso il trasporto su rotaia sia per collegare le tre importanti città, sia per facilitare il collegamento con Roma e più in generale con il centro nord, sia per utilizzare al meglio i porti di Taranto e di Salerno in un'ottica di trasporto integrato, soprattutto per le merci, che nei porti in questione dovrebbe vedere i terminali nelle cosiddette autostrade del mare

impegna il Governo

a dare alla FF.SS. precise direttive e, se necessario, un finanziamento aggiuntivo per rettificare ed ammodernare la tratta su citata.

9/3200-bis/4. Potenza, Lettieri.

La Camera,

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24 in tema di limitazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche possono determinare difficoltà all'operatività delle istituzioni universitarie;

il sistema universitario sta affrontando la delicata fase di avvio della recente riforma dell'ordinamento didattico, che implica l'attivazione di nuovi corsi di laurea;

la complessiva riorganizzazione delle facoltà risulterebbe pregiudicata dalla preclusione della possibilità di incrementare la consistenza del personale docente;

tenuto conto che il problema potrebbe assumere dimensioni particolarmente preoccupanti per le università o le facoltà di recente istituzione o che siano divenute autonome da meno di cinque anni, le quali non hanno ancora potuto dotarsi di tutti i docenti e tecnici previsti nel ruolo;

preso atto della disponibilità manifestata dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria a risolvere il problema segnalato

impegna il Governo

ad individuare strumenti idonei per la parziale attenuazione del testo dell'articolo 24 allo scopo di consentire alle università di più recente istituzione di assumere il personale docente e tecnico necessario per assicurare la loro operatività e, più in generale, di attenuare il divieto di nuove assunzioni relativamente a tutte le università nella misura necessaria per garantire l'effettiva attivazione dei corsi di laurea già previsti.

9/3200-bis/5. Antonio Pepe, Anedda, Cannella, Angela Napoli, Lamorte, Cardillo, Ronchi, Malgieri, Leo, Alberto Giorgetti, Giorgio Conte, Baiamonte, Amato, Cerruti, Gastaldi, Romani, Sardelli, Ricciotti, Sanza, Testoni, Spina Diana, Onnis, Porcu, Saglia.

La Camera,

premesso che:

alla fine della passata legislatura il Parlamento italiano approvò la legge n. 58 del 2001 che istituiva il « Fondo per lo sminamento umanitario », prevedendo una spesa di 19 miliardi di lire per il 2002 e di 5 miliardi per il 2003;

una così importante riduzione degli stanziamenti risulta largamente insufficiente per lo sminamento dei territori rimasti da bonificare e porterà l'Italia ad abbassare il livello del proprio impegno

nel campo della lotta contro le mine antipersona, e ciò avrà riflessi negativi anche sul prestigio internazionale del nostro paese;

il Governo accolse un ordine del giorno (n. 9/6690/1) che fissava le priorità d'intervento per il finanziamento per operazioni di bonifica territoriale e prevenzione in Bosnia, Kosovo e nella regione settentrionale dell'Iraq, area quest'ultima sotto il protettorato dall'ONU e abitata in prevalenza dai curdi;

a dicembre del 2001 il Ministro degli affari esteri deliberò di erogare gli stanziamenti del 2001 a favore dell'U.N.M.A.S., che però non aveva nei suoi programmi la regione del nord Iraq, esclusa anche dai finanziamenti nel 2002;

la diaspora curda investe direttamente e sistematicamente le coste italiane e dell'Unione europea dal 1997, sono infatti molte migliaia i curdi, di provenienza irachena e turca, che hanno transitato, e nonostante la nuova legge, continuano a giungere in Italia;

nonostante molti siano stati respinti e la terribile sorte riservata a tanti di loro, i curdi continuano a cercare rifugio nell'Europa centro-settentrionale per fuggire dalle pesanti condizioni di discriminazione e di repressione nelle quali sono costretti a vivere in Iraq e in Turchia;

il flusso migratorio curdo, per le gravi e complesse motivazioni esistenziali, difficilmente potrà essere interrotto, è essenziale cercare di rimuovere le concause generatrici del fenomeno;

una delle principali cause, della quale dobbiamo realisticamente sentirci responsabili, è rappresentata dalla presenza di innumerevoli campi minati nell'Iraq settentrionale (15-20 milioni di mine in larga parte *made in Italy*) che procu-

rano lutti, orribili mutilazioni, e impediscono le attività primarie di agricoltura e pastorizia;

nonostante l'opposizione da parte dei governanti curdi, la realtà politica di questa *no-fly zone* è influenzata oltre che dal regime iracheno che ha un interesse strategico a mantenere attivi i campi minati, anche da organizzazioni fondamentaliste islamiche collegate ai gruppi terroristici internazionali;

la fuga da una condizione umana così difficile verso una realtà incerta ma sicuramente meno disperata è per molti l'ultima possibilità;

impegna il Governo

ad aumentare i fondi destinati per le operazioni di sminamento e a ripartirli in maniera equa, destinandola anche all'Iraq settentrionale e al completamento della bonifica delle aree minate della Bosnia, mantenendo l'impegno preso a suo tempo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/6690/1;

ad intervenire diplomaticamente, nell'ambito delle Nazioni Unite, per tutelare le minoranze curde nel nord Iraq, affinché sia data loro la possibilità di ricominciare un programma di bonifica delle proprie terre.

9/3200-bis/6. Cima, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Squeglia, Pollastrini, Fanfani, Mosella, Maccanico, Santino Adamo Loddo, Rocchi, Bimbi, Giovanni Bianchi, Mantini, Lettieri, Volpini, Realacci, Gambini, Benvenuto, Grandi, Ruzzante, Calzolaio, Buffo, Folena, Oliverio, Capitelli, Siniscalchi, Bielli, Ruggia, Panattoni, Giacco, Ranieri, Rotundo, Giulietti, Adduce, Crisci, Cialente, Battaglia, Trupia, Di Serio d'Antona, Alberta De Simone, Zanotti, Damiani, Potenza, Mazzuca, Grotto, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia, Patria, Brusco, D'Agro, Lucchese, Gallo, Rodeghiero, Carlucci, Zacchera, Cordoni, Carbonella, Sandi.

La Camera,

premessi che:

considerata l'importanza che la spesa sanitaria, tanto di parte corrente quanto per investimenti, riveste nel quadro complessivo della spesa pubblica, motivo per il quale essa deve essere oggetto di particolare attenzione nell'ambito della programmazione economica;

considerata la necessità di promuovere, nel quadro del riparto del fondo sanitario nazionale e degli altri finanziamenti erogati alle regioni, un'adeguata ed incisiva politica di ammodernamento delle strutture sanitarie, in particolare di quelle ospedaliere, in quanto — nel settore sanitario — i veri risparmi si possono ottenere investendo nell'innovazione e determinando in tal modo il riassorbimento e l'eliminazione di sprechi e di impropri utilizzi di strutture obsolete;

impegna il Governo

a predisporre un piano straordinario di investimenti nel settore sanitario, il quale, a partire dal rifinanziamento dell'articolo 20 della legge finanziaria 1989, consenta alle regioni di affrontare le ristrutturazioni di impianti ospedalieri rese necessarie dalle nuove norme in materia di posti letto e di tecniche alternative al ricovero, senza dover ricorrere per questo ad ulteriori indebitamenti sui propri bilanci e senza rinunciare alle priorità già indicate nei propri programmi di edilizia ospedaliera e di innovazione tecnologica.

9/3200-bis/7. Banti.

La Camera,

valutata la necessità di adottare iniziative che favoriscano il recupero dei ritardi che le aree meridionali del Paese registrano in più campi della vita sociale ed economica della Nazione, compresa l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica;

considerato che la Sicilia, in particolare, presenta un deficit di istituzioni universitarie rispetto al resto del Paese, essendo ferma al 1838 la dotazione originaria di 3 atenei preesistente all'unità d'Italia;

considerato peraltro che — ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, applicativo dell'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — la programmazione del sistema universitario deve contribuire « alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare fra Centro-Nord e Sud »;

preso atto che, a seguito delle indicazioni legislative, il Ministro dell'università ha determinato, con proprio decreto del 29 dicembre 2000, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, individuando — con l'articolo 1, comma 1, alla lettera d) l'obiettivo della « riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud » ed alla lettera e) l'obiettivo di « nuovi interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi »;

constatato che la Sicilia registra — sia con riferimento al Sud, che in relazione alla situazione nazionale — i peggiori indici statistici per quanto attiene al rapporto tra numero di atenei, da una parte, e superficie territoriale, popolazione residente e popolazione studentesca potenziale dall'altra;

evidenziato che lo squilibrio territoriale del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud si limita pertanto essenzialmente alla Sicilia, unica regione nella quale tra l'altro le università di Palermo e di Catania risultano sovraffollate, registrando da sole circa 120.000 iscritti;

considerato che, a fronte del deficit di atenei che connota il sistema universitario siciliano, non sono stati previsti interventi nel piano triennale 2001-2003, varato con decreto ministeriale 8 maggio 2001;

preso atto che la regione siciliana ha posto a disposizione della istituzione di un quarto ateneo dell'Isola ingenti risorse con proprie leggi 3 maggio 2001 n. 6 e 26 marzo 2002 n. 2, ed ha anche individuato nella città di Enna la sede del quarto polo universitario della Sicilia;

preso atto altresì che, in effetti, la sede universitaria di Enna — con oltre 3.000 studenti, distribuiti in 20 corsi di laurea, e proprie idonee strutture che accolgono già oltre trenta docenti e ricercatori di ruolo, con oneri a carico degli enti locali — ha conseguito i titoli necessari per operare come sede autonoma;

ritenuto che — alla luce della situazione deficitaria del sistema universitario della Sicilia e delle prospettive di sviluppo socio-economico che una nuova istituzione di alta formazione e di ricerca scientifica può arrecare all'Isola — appare non più rinviabile l'istituzione del quarto ateneo siciliano;

valutato che si rende necessario, pertanto, integrare per la regione Sicilia — dando così concreta applicazione ai criteri *d)* ed *e)* del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 — il Piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, emanato con il decreto dell'8 maggio 2001 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo

ad emanare, entro sessanta giorni, un decreto integrativo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, con il quale si preveda e si regolamenti, con decorrenza dall'anno accademico 2003/2004, l'autonomia del polo universitario di Enna e la sua trasformazione in quarta università della Sicilia, fermo restando che, in vigenza del corrente piano triennale 2001-2003, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce lo stesso polo universitario.

9/3200-*bis*/8. Finocchiaro, Lumia.

La Camera,

visto l'articolo 15 dell'A.C. 3200 *bis* che prevede la riduzione delle spese per consumi intermedi aventi natura non obbligatoria ed istituisce, per ciascun dicastero, un fondo per far fronte ad eventuali, sopravvenute, maggiori esigenze di spese di consumi intermedi;

riconosciuto in linea generale che anche il dicastero della difesa debba concorrere, al pari di tutte le altre amministrazioni pubbliche, al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica;

rilevato tuttavia come la particolare struttura del bilancio di questo dicastero consideri iscritti nella categoria dei consumi intermedi anche voci di spesa direttamente attinenti alla funzionalità e l'ammmodernamento dello strumento militare nel suo complesso le quali, considerato anche il prolungato e rilevante impegno operativo delle Forze Armate sia all'estero nell'ambito delle missioni internazionali di pace che in Patria nell'ambito delle operazioni di concorso alla gestione delle calamità naturali non possono essere ridotte rispetto a quanto inscritto nel progetto di bilancio, pena la perdita di efficienza ed efficacia dello strumento militare nazionale;

impegna il Governo

a considerare, nel disporre la riduzione delle poste di bilancio che fanno parte della categoria dei consumi intermedi, le sole voci economiche che attongono alle spese del Ministero della difesa in quanto dicastero (quali quelle afferenti le pubblicazioni, i noleggi e le locazioni, le utenze, le spese di pulizia, rappresentanza, mostre, convegni, Comitati, Commissioni, relazioni pubbliche e pubblicità, studi, consulenze, indagini ed altri servizi similari) e non anche quelle direttamente finalizzate al mantenimento dell'efficienza delle forze armate, quali le spese relative alla acquisizione di materiale bellico, di beni di consumo correlati inscindibilmente

alla funzionalità degli enti e reparti alla manutenzione ordinaria e la riparazione dei mezzi e dei sistemi d'arma in dotazione, all'addestramento, alle missioni o comunque connesse con la mobilità del personale, agli accertamenti sanitari;

a considerare, nella determinazione della dotazione del fondo previsto dal secondo periodo del comma 1, anche i proventi che deriveranno al dicastero per effetto della vendita al pubblico degli immobili dell'amministrazione della difesa secondo la legislazione previgente alla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9/3200-bis/9. Ramponi, Giorgio Conte.

La Camera,

considerato che:

la città turistica di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo è interamente attraversata dalla strada statale n. 16 caratterizzata da un traffico pesante e veicolare particolarmente intenso e pericoloso che ha causato moltissimi incidenti, anche mortali, ed ha prodotto un progressivo e preoccupante inquinamento da polveri e rumori che costituisce fattore di pericolo per la salute dei residenti;

accertato che da tempo è stata predisposta la progettazione definitiva della « Variante di Roseto degli Abruzzi alla strada statale n. 16 »;

il comune di Roseto degli Abruzzi, la provincia di Teramo, numerose associazioni e movimenti di cittadini hanno ripetutamente chiesto il dirottamento del traffico pesante sulla « A/14 » e la costruzione della « Variante alla strada statale n. 16 »;

valutata l'esigenza di provvedere alla realizzazione della « Variante di Roseto alla strada statale n. 16 »; anche in considerazione del fatto che si collegherebbe l'autoporto di Roseto degli Abruzzi con l'autostrada « A/14 », con l'arteria denominata « Teramo/Mare » e, quindi, con le più

importanti direttrici di traffico stradale nazionale Est/Ovest e Nord/Sud, nonché con le realizzande varianti alle città costiere di Silvi e Montesilvano;

ritenuto opportuno inserire l'intervento nel programma delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo socio-economico del Paese;

impegna il Governo

a finanziare il progetto di costruzione della « Variante di Roseto degli Abruzzi alla strada statale n. 16 », da tempo predisposto, per il quale l'ANAS ha dichiarato di essere in grado di avviare tempestivamente le procedure necessarie per la concreta realizzazione dell'opera.

9/3200-bis/10. Crisci, Cialente, Borrelli, Lolli, Mariotti.

La Camera,

considerato che:

la drastica riduzione dei contributi statali pari a euro 303.676,66 per l'anno 2002 al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, sola espressione nazionale della più importante e prestigiosa organizzazione scolastica a livello internazionale;

le previsioni di bilancio del Collegio sono state formulate in base alla legge n. 295/1995 (articolo 1 comma 8) ed alla più recente legge n. 296/98, che aveva ridotto il contributo annuale pari a Euro 2.169.118,98;

tenuto conto che il bilancio preventivo per l'anno 1-9-2002-31-8-2003 del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è stato redatto sulla base del contributo statale per l'anno solare 2002, pari a Euro 2.169.118,98;

tenuto conto che con tale riduzione di contributi esiste il rischio che, non ottemperando ai programmi ed agli standard imposto dall'I.B. (International Baccalaureate), venga revocata la possibilità di

rilasciare tale titolo di studio e di conseguenza venga revocato il riconoscimento in Italia di detto titolo così come previsto dalla legge 20 ottobre 1986, n. 738;

ciò comporterebbe anche ripercussioni a diffuso livello internazionale, provenendo la stragrande maggioranza degli studenti da Paesi esteri sulla base di accurate selezioni e grazie anche al contributo finanziario di realtà pubbliche e private non italiane;

impegna il Governo

a garantire che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico possa continuare a svolgere la sua benemerita e insostituibile attività secondo gli elevati standard didattici e formativi imposti dall'I.B.: e ben noti al Parlamento italiano, al cui voto si dovette a suo tempo l'istituzione del Collegio stesso.

9/3200-*bis*/**11**. Damiani, Illy, Maran, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

nella stesura del primo elenco dei beni militari dismessi da trasferire dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia, sarebbero state inserite anche le caserme dismesse di Zegla e di Brazzano in comune di Cormons (Gorizia), poi tolte, in quanto l'amministrazione regionale temeva di dover finanziare il comune per rendere usufruibili gli spazi e gli immobili trasferiti;

considerato che, dal dicembre 2001, anche la caserma Amadio di Cormons è stata dismessa dall'esercito e che quindi sussistono tutti i presupposti per un suo inserimento in un secondo elenco di beni da trasferire dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia e quindi ai comuni territorialmente interessati;

ritenuto che questo possa avvenire solo a fronte di una incisiva azione della regione nelle sedi competenti, azione non dettata dalla paura di dover finanziare i

comuni per il recupero dei beni trasferiti ma dalla volontà di «risarcire» gli enti locali per le servitù e i vincoli che questi imponenti insediamenti militari hanno comportato nei loro territori, vincoli e servitù che ora potrebbero trasformarsi in importanti occasioni di sviluppo economico, culturale e sociale;

impegna il Governo

ad intraprendere nelle sedi istituzionali appropriate adeguate iniziative affinché vengano trasferiti alla regione Friuli Venezia Giulia beni limitari dismessi che abbiano poi la possibilità di concreto utilizzo da parte delle comunità locali territorialmente interessate e di inserire la caserma Amadio di Cormons nel secondo elenco di beni da trasferire, in fase di predisposizione

9/3200-*bis*/**12**. Illy, Maran, Damiani.

La Camera,

considerato che:

il settore orafo argentiero italiano è descritto dai seguenti dati. Valore mercato interno al dettaglio: 5526 milioni di euro. Esportazioni: 4562 milioni di euro, Export/produzione: 70 per cento, Aziende di produzione: 10.000, Aziende di distribuzione: 25.000, Addetti (produzione e distribuzione): 130.000, materie prime lavorate: oro (509 t), argento (780 t); corallo (28 t); diamanti (612.000 carati); perle (530.000 momme), per lo più composto da piccole o piccolissime realtà produttive;

i dati indicano (2001) un raffreddamento dei consumi interni di oreficeria-argenteria, una forte contrazione delle esportazioni (-10 per cento) e di conseguenza una riduzione consistente della produzione (-9 per cento in volumi di oro trasformato);

nei primi sei mesi del 2002 sono state utilizzate 26.626 ore di cassa integrazione nel distretto di Vicenza, 42.000 ore nel distretto di Arezzo e si stanno

ancora censendo a livello nazionale le numerose dismissioni sia nel comparto produttivo sia in quello distributivo;

la necessità di rilancio del settore va affidata alla possibilità di implementare azioni di supporto all'innovazione, di comunicazione e promozione del prodotto su tutti i mercati, oltre che azioni di formazione professionale e manageriale;

esiste un'ampia convergenza delle associazioni imprenditoriali di categoria, a considerare la co-partecipazione delle aziende di settore a progetti indirizzati nel senso di cui sopra, coinvolgendo il Governo nella determinazione di strumenti anche legislativi che consentano la realizzazione di tali progetti

impegna il Governo

ad istituire una concertazione istituzionale tra ministero attività produttive, ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria più rappresentative, al fine di elaborare entro la prima metà del prossimo anno 2003 iniziative mirate, anche di carattere normativo, al rilancio del settore nel senso sopra esposto.

9/3200-*bis*/13. Giorgio Conte, Cannella, Saglia, Menia, Lisi, Migliori, Strano.

La Camera,

considerato che:

le questioni ambientali devono assumere carattere sempre più strategico in quanto sono basilari per garantire la vita alle generazioni future;

la legge finanziaria per il 2003 non prevede alcuna svolta nelle politiche di sviluppo ambientalmente compatibile né di conservazione e tutela dell'ambiente, mentre si registra ancora una evidente e assoluta incapacità di azione come dimostrato dalla sussistenza di enormi residui passivi;

al contrario le politiche del Governo basate sulle grandi opere e su una marginalizzazione delle politiche ambien-

tali, evidenziate finanche dalla proposta recente di sanatoria di abusi edilizi nei parchi, non vanno neanche nella direzione dell'applicazione degli accordi internazionali, seppure con obiettivi minimi, ad esempio in materia di riduzione delle emissioni inquinanti;

lo stesso patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese diventa occasione di speculazioni e privatizzazioni, tramite le iniziative della Patrimonio Spa e della Infrastrutture Spa, che puntano a raccogliere una massa enorme di finanziamenti per sostenere la realizzazione di infrastrutture tanto grandi quanto inutili;

il Governo impone con una logica centralista, che contraddice i poteri locali e la partecipazione democratica, una serie di scelte antiambientali come quelle che impongono impianti produttori di elettrosmog, centrali elettriche private, grandi opere devastanti, svendita di beni ambientali e culturali

impegna il Governo

a dare attuazione immediata agli impegni fissati dal Protocollo di Kyoto anche attraverso adeguate risorse economiche, avendo come obiettivo l'ulteriore miglioramento degli impegni presi anche attraverso atti e azioni unilaterali;

a sostenere iniziative politiche nazionali e internazionali che garantiscano acqua pubblica per tutte e tutti, abbandonando le politiche di privatizzazione delle risorse idriche ed in tal senso, anche in vista del terzo forum sull'acqua che si terrà a Kyoto nel corso del 2003, a farsi promotore di un accordo internazionale con il quale si affermi il diritto all'acqua come diritto inalienabile della persona, se ne garantisca l'accesso e si vieti ogni forma di privatizzazione, ad applicare un sistema tariffario giusto e solidale fondato sul principio di sostenibilità;

a vietare l'utilizzo, il brevetto e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;